

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.
Sede legale in Sesto San Giovanni, via Sacchetti 20
Reg. Imp. Di Milano e codice fiscale n. 06672120158

ZEDDA PIRAS S.R.L.
Sede legale in Località I Piani, 07041 Alghero (SS)
Reg.Imp. e Codice Fiscale 02570360905

* * *

PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE
(ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)

*

Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (incorporante) e il Consiglio di Amministrazione di Zedda Piras S.r.l. (incorporanda) hanno concordato e redigono il presente progetto unitario di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile di seguito il '**Progetto**'). Tale fusione ha l'obiettivo primario di raggiungere una maggiore razionalità e funzionalità delle strutture organizzative coinvolte, anche sotto il profilo patrimoniale, economico, finanziario nonché di conseguire una maggiore integrazione delle attività delle due società.

Tale operazione permette inoltre di semplificare e ridurre le strutture societarie del Gruppo Campari. La fusione progettata verrà attuata mediante incorporazione di Zedda Piras S.r.l. in Davide Campari-Milano S.p.A. senza concambio di azioni, per le considerazioni esposte sub 3).

La situazione patrimoniale di fusione di entrambe le società, ex art. 2501-quater del codice civile., sarà rappresentata dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.


*

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.a.) La società incorporante:

"Davide Campari-Milano S.p.A."

- sede legale in Sesto San Giovanni (Milano) in via Sacchetti 20;
- capitale sociale € 58.080.000 interamente versato;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, somewhat abstract mark, while the second is a more recognizable cursive signature.

- capitale sociale € 58.080.000 interamente versato;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale
06672120158

1.b.) La società incorporanda

"Zedda Piras S.r.l."

- Sede legale in Località I Piani, 07041 Alghero (SS)
- capitale sociale € 90.440 interamente versato;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale
02570360905

2) ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

Copia dello Statuto della società incorporante, che non subirà modifiche per effetto della fusione, viene allegata al Progetto.


Il Consiglio d'amministrazione della società incorporante convocato per assumere la delibera di fusione non provvederà a richiedere alcun aumento del capitale sociale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO

Le azioni della società incorporanda Zedda Piras S.r.l. sono interamente possedute dalla società incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.; pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2505 del codice civile., non si procederà né alla determinazione del rapporto di cambio né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante finalizzato alla fusione.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A seguito delle considerazioni formulate sub 3), non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante ed il capitale sociale della stessa resterà quello esistente anteriormente alla progettata fusione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI ASSEGNATE

A seguito delle considerazioni formulate sub 3) e 4), non venendo deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio, non saranno emesse nuove azioni da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione per le quali è necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili di dette azioni.

6) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In conformità alle disposizioni del codice civile, gli effetti contabili di cui al numero 6) dell'art. 2501-ter del del codice civile della progettata fusione decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del d.p.r. n. 917/86.

Nell'atto di fusione potrà altresì essere stabilita la decorrenza degli effetti ex-art. 2504-bis, comma 2 del codice civile nei confronti di terzi che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile

7) TRATTAMENTI PARTICOLARI

Non è previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria di soci delle società partecipanti alla fusione.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * *

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.


Si allega lo statuto sociale aggiornato della società incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.

Sesto San Giovanni, 9 maggio 2016

- Davide Campari-Milano S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

- Zedda Piras S.r.l.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'Z' followed by a horizontal line and a small flourish.

Allegato "A"

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Societa'

Articolo 1

1. E' costituita una societa' per azioni denominata "**Davide Campari-Milano S.p.A.**" o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A."

Articolo 2

1. La Societa' ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

1. La Societa' ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attivita':

a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonche' la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;

b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);

c) assunzione di partecipazioni in altre societa' o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;

d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle societa' o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Societa', inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attivita' indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

2. Purche' in via non prevalente rispetto alle attivita' indicate nel primo comma, la Societa' potra' anche compiere, nell'interesse proprio e delle societa' o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Societa', qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

1. La durata della Societa' e' a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

Articolo 5

1. Il capitale sociale e' di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00), rappresentato da 580.800.000 (cinquecentottantamilionitocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00) e' stato interamente sottoscritto e liberato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Amministrazione e' attribuita:

(i) la facolta' di aumentare in una o piu' volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facolta' di emettere, in una o piu' volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformita' alle applicabili norme di legge, la facolta' prevista dal precedente comma potra' essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Societa' il conseguimento di uno o piu' cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Societa';

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un piu' ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Societa'.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovra' illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonche' i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruita' del prezzo di emissione dovra' essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potra' comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione e' attribuita la piu' ampia facolta' di stabilire, di volta in volta, modalita' di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di

voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonche' delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potra' essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalita' determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione e' inoltre attribuita la facolta' di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o piu' pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovra' essere offerta in opzione ai soci della Societa', salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi e' considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spettera' al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spettera', inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potra' essere riservato il diritto alla nomina di piu' di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di piu' di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonche' il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spettera', inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonche' il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o piu' pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

Articolo 6

1. Le azioni sono indivisibili.

2. Ogni azione da' diritto a un voto.

3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione da' diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti

condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprieta' con diritto di voto, nuda proprieta' con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sara' legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

5. E' istituito, presso la sede della Societa', l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovra' contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potra' fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avra' diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarita' del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio puo', inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Societa', fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale puo' essere sottoposta alla Societa', nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilita', da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarita', formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonche' (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Societa' l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalita' giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarita', formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo

(diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalita' giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonche' (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Societa' l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalita' giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove gia' maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale e' mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianita' d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianita' d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianita' d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Societa' rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

12. Ove la Societa' rilevi, anche a seguito di comunicazioni o

segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia piu' (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procedera' tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estendera' proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle gia' iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Societa' il progetto di fusione o scissione puo' prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove gia' maturato).

15. Quallsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale e', invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

17. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo e' quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.

Articolo 8

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10

1. Ove la Societa' abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvedera' a convocare le apposite assemblee nel

caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilita' delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sara' determinato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO III

Assemblea e diritto di recesso

Articolo 11

1. L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile.
3. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Societa' ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalita' e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Societa' nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile.
6. La delega puo' essere notificata elettronicamente alla societa' secondo le modalita' previste dalla normativa applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalita' indicate dall'Avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente piu' anziano d'eta', o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.
3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13

1. I soci potranno recedere dalla Societa' solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.
2. E' pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero piu' essere quotate in un mercato regolamentato.
3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovra' avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

1. La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea

ordinaria, che provvedera' altresì a determinarne il numero.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
2. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella piu' alta consentita, per la Societa', dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.
4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.
5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovra' contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
6. Al fine di comprovare la titolarita' del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalita' regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarita'.
7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procedera' come segue:
 - il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sara' determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
 - dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
 - il restante Amministratore sara' tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere piu' rappresentato della lista di maggioranza, si intendera' piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.
9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della meta' di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine

progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o piu' Amministratori cessati, l'elezione e' effettuata dall'Assemblea con le modalita' di cui al comma precedente; gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Societa' l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori si provvedera' alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della meta', l'intero Consiglio di Amministrazione si intendera' dimissionario e dovra' essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o piu' vice Presidenti, salvo che vi abbia gia' provveduto l'Assemblea.

2. Puo' pure nominare un Segretario (che puo' anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Societa'.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di societa' interamente possedute o di societa' possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Societa', il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalita' di legge applicabili.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione potra', nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterra' opportuni per la gestione della Societa' e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o piu' dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potra' altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, deliberera' con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge.

2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovra' essere almeno trimestrale.

Articolo 20

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o piu' soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonche', se costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o piu' dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgera'/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in societa' di rilevanti dimensioni.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire al proprio interno uno o piu' comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonche' mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorita' di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla societa' di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonche' delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Societa' e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessita' e al settore di attivita'.

Articolo 23

1. La rappresentanza generale della Societa' con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Societa' e' inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potra'

essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società e' regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso puo' riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione puo' avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonche' di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente piu' anziano d'eta', o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25

1. Per la validita' delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parita' prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potra' essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dello Statuto, per i quali il compenso e' stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale e' costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre

Sindaci Supplenti.

2. Alla minoranza e' riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella piu' alta consentita, per la Societa', dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarita' del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalita' regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarita'.

7. Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare liste diverse.

8. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra societa' nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovra' contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procedera' come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del

genere piu' rappresentato della lista di maggioranza si intendera' piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralita' di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spettera' al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parita' di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianita' anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

16. In caso di parita' tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale e' nominata dall'Assemblea.

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovra' essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica e' assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

22. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO VI

Bilancio, utili e acconti

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

1. Nei tempi e con le modalita' di legge sara' redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovra' essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, puo' deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Societa' e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Societa'.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Societa', e' quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

1. La liquidazione della Societa' ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea straordinaria determinera' le modalita' della liquidazione, nominando uno o piu' liquidatori e precisandone i poteri.

Articolo 34

1. La Societa' e' sottoposta alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria di Milano.

Articolo 35

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.